

## **OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: FISSORE)

Roma, 14 gennaio 2014

Sull'atto del Governo:

### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (n. 59)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, esercitando la delega a tal fine contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013);

considerato che la direttiva stabilisce un regime di armonizzazione massima della disciplina sulla tutela dei consumatori, in esito al processo di riforma del settore avviato in sede europea sin dal 2004, al fine di ovviare all'eccessiva disomogeneità e frammentazione delle normative nazionali di attuazione delle previgenti direttive europee, che ha rappresentato un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, con conseguenti ripercussioni sulle imprese e sui consumatori;

considerato che la normativa europea stabilisce obblighi di informazione precontrattuale e altre disposizioni a tutela dei consumatori, quali quelle sul diritto di recesso, in relazione ai contratti a distanza (tra cui le vendite *online*), i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e altri tipi di contratti, tra cui i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici;

valutata la congruità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, dirette a modificare le sezioni I, II, III, e IV, della parte III, titolo III, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, con vigenza a partire dal 13 giugno 2014, come espressamente stabilito dall'articolo 28 della direttiva;

valutato con particolare favore l'ampliamento del periodo di recesso sino a quattordici giorni, introdotto tramite le modifiche apportate all'art. 52 del Codice del consumo in coerenza con la direttiva, in modo tale da garantire al consumatore una maggiore tutela dalle offerte di beni e servizi avvenute con modalità ritenute "rischiose";

considerato, inoltre, che lo schema di decreto prevede, nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 27 del Codice del consumo, anche le disposizioni necessarie a porre fine alla procedura di infrazione n. 2013/2169, avviata dalla Commissione europea per violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

---

Al Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

all'articolo 49, comma 5, del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si ritiene necessario sopprimere la parola "preventivo", riportando il testo della norma a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva, in quanto le parti devono poter concordare eventuali modifiche al contratto anche successivamente alla conclusione dello stesso, in relazione per esempio alle disposizioni per la consegna, come suggerito al considerando n. 35 della direttiva;

in relazione all'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, concernente i contratti a distanza conclusi via telefono, si ritiene opportuno limitare l'obbligo di stipulazione in forma scritta ai soli contratti di fornitura e somministrazione di servizi. La conferma può essere effettuata anche su mezzo durevole solo nel caso in cui si tratti di contratto di vendita di beni e tale modalità venga espressamente accettata dal consumatore, prevedendo a tale fine l'obbligo per il professionista di informare il consumatore della possibilità di sottoscrivere il contratto in forma scritta e del fatto che nel caso in cui non lo richieda egli sarà vincolato al contratto a partire dal termine della telefonata;

in relazione all'articolo 52, si valuti l'opportunità di utilizzare tutti gli spazi interpretativi concessi dalla direttiva per ampliare il periodo temporale di esercizio del diritto di recesso, anche con riferimento alla possibilità di esercitare il recesso dai contratti di vendita di beni nel periodo compreso tra la conclusione del contratto e la consegna degli stessi, fermo restando il termine di quattordici giorni decorrente dalla consegna;

in relazione all'art. 54, comma 3, del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere che il recesso del consumatore sia sempre possibile per mezzo di posta elettronica o tramite il sito web del professionista. Il considerando n. 45 della direttiva dà infatti atto che *«l'esperienza dimostra che molti consumatori e professionisti preferiscono comunicare tramite il sito web del professionista»*;

in relazione all'articolo 57 del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso da contratti stipulati a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, si valuti l'opportunità di precisare, al comma 2, che al consumatore è consentito manipolare e ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti all'interno di un locale commerciale, in conformità al considerando n. 47 della direttiva;

in relazione all'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, dello schema di decreto legislativo, che rispettivamente modificano l'art. 27 del Codice del consumo e abrogano il comma 12-quinquiesdecies dell'art. 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, va affermato come essi mirino a risolvere la procedura di infrazione n. 2013/2169 (lettera di messa in mora del 18 ottobre 2013). La messa in mora fa rilevare come la normativa italiana in materia di poteri di vigilanza e controllo sulle pratiche commerciali sleali, alla luce anche dell'interpretazione datane dal Consiglio di Stato in alcune decisioni, rischia di creare dei vuoti di tutela in quanto si afferma il principio che i suddetti poteri possano essere esercitati, in maniera parcellizzata, dalle varie autorità amministrative competenti per ciascun settore specifico, escludendo o comunque depotenziando il potere esclusivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare in generale l'osservanza della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. La formulazione dello schema di decreto assicura un tempestivo superamento della procedura di infrazione, prevedendo il potere di controllo sulle pratiche commerciali scorrette in via esclusiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma temperando tale

esclusività con l'obbligatorietà del parere delle Autorità di settore e mantenendo fermi, in capo a queste ultime, i poteri di vigilanza e controllo in riferimento a fattispecie che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Inoltre, si valuti l'opportunità di prevedere che le attività svolte da Acquirente Unico S.p.A. attraverso lo Sportello per il Consumatore di Energia e il Servizio di Conciliazione Clienti Energia, istituiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in virtù del recepimento delle direttive del c.d. "Terzo Pacchetto Energia" (2009/72/CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, e a beneficio di tutti i consumatori interessati;

in relazione all'esclusione dei giochi d'azzardo dall'applicazione della normativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lett. c), del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto e dell'articolo 3 della direttiva, si raccomanda che la tutela dei consumatori in tale settore sia disciplinata – nell'ambito di altri strumenti normativi – in maniera ancor più rigorosa, così come auspicato dalla stessa direttiva al considerando n. 31. A tale riguardo, si devono richiamare i principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 settembre 2013, cause riunite C-660/11 e C-8/12, in cui si è affermato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare, nei limiti del principio di proporzionalità, anche restrizioni alle libertà fondamentali del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (punto 23) e che ogni Stato membro conserva il diritto di subordinare la possibilità per gli operatori che intendono proporre giochi d'azzardo a consumatori che si trovino sul suo territorio al rilascio di un'autorizzazione da parte delle sue autorità competenti (punto 41). Al fine di rammentare quindi che l'esclusione dei giochi d'azzardo dall'ambito applicativo della direttiva e dello schema di decreto è dovuta all'esistenza di una disciplina, anche più rigorosa, rimessa alla competenza degli Stati membri, si valuti l'opportunità di inserire dopo le parole «*nei casinò e le scommesse*» dell'art. 47, comma 1, lett. c), del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, le parole «*; attività per le quali restano ferme le discipline di settore*». Si raccomanda, infine, una ricognizione della normativa interna applicabile ai giochi d'azzardo e scommesse - anche eventualmente nell'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 14 dell'Atto Senato n. 1058 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) -, al fine di conformarne le regole alla protezione della salute umana e dei consumatori, che devono essere i principi guida primari nell'adozione sia di raccomandazioni a livello di UE che di provvedimenti legislativi a livello nazionale, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013, sul gioco d'azzardo *online* nel mercato interno.

Elena Fissore